

STATUTO MODIFICATO 8/12/2001

Statuto Sociale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "BR22Italia-Rimfire"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Denominazione

Art. 1 - E' costituita l'Associazione: « BR22Italia-Rimfire »

Sede

Art. 2. - Essa ha sede provvisoria in via D.Galceti, 66 59100 Prato.

Durata

Art. 3 - La durata dell'Associazione è indeterminata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci, constatata l'impossibilità di perseguire gli scopi sociali o continuare l'attività.

Scopi

Art. 4 - L'Associazione Sportiva Dilettantistica non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali, autonoma e indipendente da qualsiasi altra Associazione. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di promuovere ed organizzare il tiro di Bench Rest con armi da fuoco od ad aria compressa, favorendo lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze. L'Associazione intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione della disciplina sportiva del tiro di Bench Rest in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa, curando in particolare, la formazione, preparazione e gestione di squadre sportive e di praticanti la specifica attività. Giacché lo scopo prioritario dell'Associazione Sportiva "BR22Italia-Rimfire", è la promozione e la divulgazione di tutte le discipline di tiro in calibro 22 Rimfire e/o ad aria compressa non ricadenti tra quelle classificate "Olimpiche od Accademiche", sarà dato, compatibilmente con le norme di Legge vigenti, tutto l'aiuto possibile, materiale e morale, ai Soci che si impegnano nella pratica di questa attività. L'Associazione è un organismo di promozione sociale, sportiva e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche delle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà in particolare:

- Organizzare gare di tiro, nelle quali le armi da fuoco e ad aria compressa, vengano usate con modalità proprie e comunque in conformità al Regolamento di Tiro.

- Organizzare gare di Campionato Italiano, gare internazionali, Trofei, incontri con altre Associazioni sia Italiane che straniere. Supportare le Sezioni TSN che vogliono organizzare questa attività.
- Sviluppare le ricerche e gli studi sul tiro di Bench Rest sulle armi, le munizioni e il loro impiego.
- Ai fini dell'attività di tiro, stabilire in accordo con l'Unione Italiana di Tiro a Segno, alla quale aderisce e di cui accetta le norme e regolamenti, i criteri di conformità delle armi oggi costruite.
- Sviluppare il pubblico interesse nei confronti delle armi da tiro, organizzando incontri, manifestazioni e corsi di istruzione.
- Gestire una biblioteca, una videoteca ed una audioteca sociali.
- Pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associativa, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo.
- Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione.
- Utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini.
- Condurre e gestire, in collaborazione con la Sezione TSN, la manifestazione sportiva in ogni sua forma.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

TITOLO II - RISORSE

Patrimonio

Art. 5 - Il Patrimonio Sociale sarà costituito dagli immobili che l'Associazione acquisterà o potrà acquistare per l'avvenire ivi compreso il possesso di fatto, la locazione e/o il comodato di immobili. Il Patrimonio è costituito inoltre dalle quote associative versate dai Soci, dai contributi di Enti e di Associazioni, da eventuali elargizioni, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Quote

Art. 6 - La quota associativa non è trasmissibile, eccetto per mortis causa, né rivalutabile.

Entrate

Art. 7 - Le entrate sono costituite da:

- Quote di ammissione dei Soci;

- Quote annuali dei Soci;
- Eventuali contributi del CONI, della Unione Italiana di Tiro a Segno, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- Eventuali introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni liberali;

Distibuzione di Utili

Art. 8 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. I proventi che a norma del presente Statuto derivano all'Associazione, devono essere esclusivamente commisurati alle spese di gestione e all'ammortamento degli impianti. L'eventuale avanzo di gestione annuale, qualificato a consuntivo, sarà destinato al miglior conseguimento degli scopi sociali; l'utilizzo di detto saldo verrà proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea. L'eventuale passività sarà sanata nel corso dell'esercizio immediatamente successivo: i termini e le modalità per la copertura in questione verranno stabiliti dall'Assemblea. Le entrate e le uscite saranno registrate in conformità alle vigenti disposizioni di legge, dal Presidente, su apposito libro mastro a disposizione dei Consiglieri in occasione del Consiglio e dell'Assemblea annuale.

TITOLO III - SOCI

Soci

Art. 9 - Sono Soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che:

- Partecipano alla vita sociale.
- Riconoscono l'esclusiva competenza della U.I.T.S, in materia di Tiro a Segno, uniformandosi a quanto stabilito a riguardo delle attività da essa attivate.
- Si uniformano alle direttive dell'Associazione "BR22Italia-Rimfire" per le materie di sua competenza.
- Sono in regola con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di armi, detenzione e trasporto delle armi da fuoco e ad aria compressa.

Tutti i Soci hanno pari poteri e responsabilità sociali. Costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato passivo e attivo.

I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano lo Statuto, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

I Soci, in numero indeterminato, si dividono in;

SOCI FONDATORI - Sono i Soci che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'Atto Costitutivo.

SOCI ORDINARI - Sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

SOCI BENEMERITI - Sono i Soci che si rendono meritevoli per le attività svolte e le particolari benemerienze acquisite nell'opera a sostegno del Sodalizio.

SOCI ONORARI - Sono i Soci che si sono distinti per la loro carriera agonistica in campo sportivo, sociale o artistico ed i Presidenti delle Sezioni TSN.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della Quota Associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. E' sancita la intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte. E' altresì sancita la non rivalutabilità della quota o contributo associativo. I Soci delegano formalmente il Consiglio Direttivo dell'Associazione a rappresentarli nei confronti delle altre Associazioni.

Ammissione dei Soci

Art. 10 - L'ammissione dei Soci prevede le seguenti condizioni:

- L'iscrizione dei Soci, riservata ai soli iscritti delle Sezioni di TSN, è subordinata alla presentazione della domanda scritta, firmata e all'insindacabile accettazione del Consiglio Direttivo.
- La quota annuale per il Socio ordinario è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
- Si accede alla qualifica di Socio mediante la compilazione della domanda di iscrizione, il pagamento della quota associativa e con il rilascio della tessera o di un documento similare.
- L'iscrizione ha validità annuale e scade ogni anno al 31 dicembre.
- Entro il 28 febbraio dell'anno successivo deve essere effettuato il rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.
- La cessazione del Socio deve essere accompagnata da lettera di dimissioni entro il 30 di novembre dell'anno per cui si è iscritto.

Diritti e Doveri dei Soci

Art. 11 - La qualifica di Socio, dà di diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione. I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Decadenza dei Soci

Art. 12 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza.
- Per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo.
- Per radiazione, deliberata dalla "Commissione di Disciplina"(art.25), pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.
- Per cancellazione dai ruoli dell'Unione Italiana Tiro a Segno.
- Per reati C.P. di comprovata gravità passati in giudicato.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di richiamo, diffida e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha il diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni.

TITOLO IV - ORGANI

Organi

Art. 13 - Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori / o Revisore Unico
- La Commissione di Disciplina.
- Il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

Art. 14 - L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

Diritti di Partecipazione

Art. 15 - Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie i soli Soci che siano in regola con il versamento annuale della iscrizione all'Associazione. Tutti i Soci esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto. Il Socio impossibilitato a presenziare all'Assemblea può delegare altro Socio in sua vece con delega scritta valevole solo per l'Assemblea in oggetto. Il delegato potrà essere portatore di una sola delega. E' ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Compiti dell'Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci:

- delibera sugli argomenti presentati come Ordine del Giorno (O.d.G.)
- delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione.
- Si riunisce in seduta Ordinaria almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- Approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.
- Formula le direttive per il raggiungimento delle finalità associative.
- Elegge i cinque Consiglieri i quali formeranno il Consiglio Direttivo e provvederanno ad eleggere il Presidente
- Delibera, in via Straordinaria, su "modifiche dello Statuto"
- Nomina fra i Soci il Collegio dei Probiviri.

Convocazione

Art. 17 - La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. I Soci possono richiedere al Consiglio l'inclusione di uno o più argomenti all'O.d.G., per iscritto, almeno una settimana prima della riunione. L'Assemblea potrà altresì essere convocata in seduta straordinaria, per motivi di particolare urgenza o gravità, dal Presidente. La convocazione dell'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo posta, fax o e-mail, almeno venti giorni prima dell'Assemblea. Le convocazioni dovranno contenere l'indicazione del luogo, ora e data della convocazione e l'O.d.G. degli argomenti in discussione.

Validità Assembleare

Art. 18 - Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Modifiche di Statuto

Art. 19 - Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci. Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci solo se poste all'Ordine del Giorno e introdotte con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il Consiglio Direttivo

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un biennio ed è rieleggibile. Si riunisce, su richiesta del Presidente o di tre Consiglieri, almeno una volta all'anno per deliberare in merito al consuntivo spese. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su un apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un Consigliere. In caso di dimissioni, di impossibilità permanente o decadenza di Consiglieri che non costituiscono la maggioranza di quelli originariamente eletti, dovrà essere chiamato, in sostituzione, il Socio primo fra i non eletti. In carenza potrà essere chiamato un Socio maggiorenne. La prima Assemblea successiva ratificherà o meno tale chiamata. Il cooptato, dopo la ratifica, resta in carica sino alla scadenza dei Consiglieri originariamente eletti. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non presenziasse a due riunioni consecutive, sarà ritenuto dimissionario con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si intende d'autorità decaduto quando la metà più uno dei Consiglieri si rendesse dimissionaria. In tale evenienza il Presidente del Collegio dei Probiviri automaticamente diverrà Commissario per la gestione ordinaria, e per l'attuazione della procedura di voto per l'Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e, se necessario, per la convocazione di una Assemblea Straordinaria.

Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- Cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea del presente Statuto, la straordinaria amministrazione.
- Delibera sul calendario delle attività.

- Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
- Delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci.
- Predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma.
- Delibera sull'uso dei fondi dell'Associazione.
- Stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente, secondo modalità e regolamenti specifici predisposti dallo stesso Consiglio Direttivo, sulla base della partecipazione dei vari Soci all'attività sportiva agonistica.
- Designa i collaboratori preposti alle varie attività.
- Convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie.
- Designa di volta in volta un Segretario per le riunioni di consiglio direttivo; nonché un segretario per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
- Delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci in merito al non rispetto dello Statuto, a comportamenti lesivi per l'immagine dell'Associazione e/o atti contrari alle regole del tiro.
- Nomina fra i Soci la Commissione di Disciplina.
- Nomina fra i Soci il Collegio dei Revisori dei Conti.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e Straordinaria Amministrazione.

Ogni decisione o delibera deve essere approvata dal Consiglio Direttivo in forma rilevabile e verificabile.

Il Presidente

Art. 22 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio, intrattiene rapporti con le altre Associazioni. In casi di urgenza e/o straordinarietà può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla successiva riunione. Il Presidente può emettere direttive di carattere esecutivo. Il Presidente, in mancanza di un Tesoriere incaricato, ne assume le funzioni. Nessun movimento di cassa e/o pagamento potrà essere effettuato senza la firma del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti /o Il Revisore Unico

Art. 23 - Le funzioni di controllo dell'Attività amministrativa dell'Associazione spettano al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore Unico, il quale in qualsiasi momento, può procedere a controlli sia

amministrativi sia di cassa. Il Collegio dei Revisori dei Conti/ o il Revisore Unico dovranno essere scelti dal Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti ad avere, necessariamente, i requisiti stabiliti dalla legge per i revisori contabili per le Società di Capitali, essendo sufficienti, per loro, le generiche conoscenze amministrative del "buon padre di famiglia". Il Collegio elegge il proprio Presidente in occasione della prima riunione. Il Revisore supplente più anziano di età entra a far parte del Collegio per dimissioni o impedimento superiore al bimestre del Revisore effettivo.

La Commissione di Disciplina

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo nomina la "Commissione di Disciplina" composta da tre membri; la Commissione. che dura in carica due anni, elegge al suo interno il proprio Presidente che convoca e presiede le riunioni. La Commissione giudica, su denunce scritte e firmate, su ogni questione attinente le norme sportive, etiche e morali nonché su diverbi fra singoli Soci. La Commissione di Disciplina, previa salvezza del contraddittorio, può comminare le seguenti sanzioni:

- Il Richiamo
- La Diffida
- La Sospensione
- La Radiazione

La sanzione della Radiazione si applica solo per gravi o ripetute violazioni al presente Statuto e alle norme sportive e morali che regolano la vita dell'Associazione. Contro le decisioni della "Commissione di Disciplina" è ammesso il ricorso al "Collegio dei Probiviri" nel termine di venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 25 - Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto o comunque attinente ai rapporti tra Associazione e Soci, verrà demandata ad un collegio arbitrale denominato "Collegio dei Probiviri", formato da tre membri nominati dall'Assemblea. Il "Collegio dei Probiviri", che dura in carica per due anni, giudica in modo inappellabile a seguito di denunce o domande scritte e firmate, previa salvezza del contraddittorio. Il "Collegio dei Probiviri" funziona anche da "Commissione d'Appello" sui ricorsi presentati attraverso le decisioni della "Commissione di Disciplina". Il Collegio dei Probiviri ha inoltre potere di sospensiva nelle more del ricorso delle decisioni della Commissione di Disciplina. Il Collegio dei Probiviri è l'unico organo competente al giudizio di controversie riguardanti i membri del Consiglio Direttivo.

Settori e Sezioni

Art. 26 - L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

TITOLO V - RENDICONTO

Anno Sociale

Art. 27 - L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Esercizio Finanziario

Art. 28 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo, ed entro quattro il Bilancio Preventivo del successivo esercizio. Il rendiconto dell'esercizio dovrà essere approvato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Clausola Compromissoria

Art. 29 - Tutte le eventuali controversie o divergenze di qualsiasi natura, nessuna esclusa, tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza degli organi descritti agli articoli 24 e 25 del presente Statuto ed il loro giudizio sarà insindacabile e inappellabile. Il Socio riconosce e prende atto.

Scioglimento

Art. 30 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocati in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, seguendo la destinazione deliberata dall'Assemblea.

Norma di Rinvio

Art. 31 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.